

Allegato "A" al n.40.782/7.368 rep.

STATUTO

Articolo 1) Per iniziativa di Giovanni Serughetti e di Virginia Silini Serughetti è costituita una fondazione denominata "FONDAZIONE SERUGHETTI - CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE LA PORTA" con sede in Bergamo, viale Papa Giovanni XXIII, 30.

Articolo 2) La fondazione ha lo scopo - in assoluta indipendenza da ogni partito politico, forza sociale organizzata, istituzione civile ed ecclesiale e nell'ambito territoriale della Lombardia - di:

- promuovere momenti di ricerca, riflessione, dibattito su temi di cultura religiosa, sociale e politica a servizio della società attraverso strumenti interdisciplinari e disciplinari;

- raccogliere materiale di documentazione su temi di approfondimento culturale specifici, con particolare attenzione alle iniziative di base della realtà di Bergamo;

- promuovere formazione, aggiornamento e confronto sia sulle tematiche teologiche in prospettiva ecumenica, sia sull'approfondimento della storia e delle aspettative dei movimenti di liberazione (quali i movimenti dei lavoratori, delle donne, per la pace e l'ambiente, per il superamento delle forme di emarginazione);

- promuovere e divulgare informazioni e testimonianze in funzione del rinnovamento culturale della società con attenzione alla ricerca letteraria, artistica, scientifica, filosofica e teologica;

- favorire il confronto dei gruppi di base e il dialogo tra tradizioni culturali diverse;

- promuovere la ricerca, l'analisi e lo studio della realtà bergamasca con particolare attenzione alle correnti democratiche e popolari, ai movimenti di rinnovamento evangelico, alla religiosità popolare;

- promuovere iniziative di formazione degli studenti e di aggiornamento degli insegnanti di ogni ordine e grado in relazione ai temi citati;

- promuovere iniziative di formazione e qualificazione anche professionale.

Per il raggiungimento del proprio scopo la fondazione potrà curare la produzione e la distribuzione in ogni forma di pubblicazioni anche periodiche e di ogni mezzo informativo, organizzare ogni sorta di convegno, corso di studio, seminario, mostra etc..

Articolo 3) Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni messi a sua disposizione dai fondatori con l'atto di fondazione e dagli altri cespiti immobiliari e mobiliari che le pervenissero da terzi a titolo di legato o di donazione o altro.

Articolo 4) La fondazione è diretta e amministrata da un

consiglio di amministrazione composto da 15 persone (compresi il presidente e il vice presidente) che durano in carica a vita salvo dimissioni; il consiglio potrà avvalersi, per la programmazione e/o lo svolgimento dell'attività della fondazione, di collaborazioni anche esterne. Alla morte o alle dimissioni di uno o più consiglieri gli altri coopteranno, a maggioranza, altrettanti consiglieri in loro sostituzione.

Il primo consiglio di amministrazione è, ovviamente, nominato dai fondatori: il fondatore Giovanni Serughetti è anche il primo presidente della fondazione, a vita (mentre i successivi presidenti dureranno in carica cinque anni e saranno rieleggibili). Il presidente, in caso di assenza o impedimento, sarà sostituito da un vice-presidente; quest'ultimo sarà nominato dal presidente, finché tale carica spetterà al fondatore Giovanni Serughetti; successivamente sarà nominato dal consiglio di amministrazione, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

E' facoltà del primo presidente di nominare, in caso di sue dimissioni, un nuovo presidente che gli succeda nella carica per la durata di cinque anni. Tale nomina si intenderà ratificata dal consiglio di amministrazione salvo che si verifichi l'opposizione di almeno i due terzi dei suoi componenti, da esprimersi in apposita riunione che gli oppositori dovranno convocare con le formalità previste dall'articolo 5. L'opposizione dovrà essere espressa, pena la decadenza, nel termine di quindici giorni da quello in cui il presidente dimissionario avrà comunicato agli altri consiglieri la designazione del successore. In caso di mancata ratifica della nomina il consiglio di amministrazione nominerà un presidente con il voto favorevole di almeno i due terzi dei propri componenti.

Articolo 5) Il consiglio di amministrazione nominerà, sempre a maggioranza di due terzi, un nuovo presidente quando il primo - e dopo di lui quello eventualmente da lui designato, come è disposto dall'articolo 4 - verrà a cessare.

Articolo 6) Il presidente e ogni consigliere della fondazione potrà essere sostituito, per gravi motivi di sopravvenute incapacità o incompatibilità, con il voto di almeno i quattro quinti dei componenti il consiglio di amministrazione.

Articolo 7) Le cariche di presidente e di consigliere di amministrazione della fondazione sono gratuite. Le spese incontrate per l'esercizio delle rispettive funzioni sono effettuate direttamente o rimborsate dalla fondazione e iscritte nel relativo bilancio.

Articolo 8) Al consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della fondazione, senza alcuna eccezione esso è convocato dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice-presidente o da altro consigliere mediante avviso

scritto che va recapitato da ogni consigliere almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza - a giudizio insindacabile di chi procede alla convocazione - questa può avvenire telegraficamente, con preavviso di almeno due giorni.

Il consiglio viene convocato almeno due volte l'anno, entro giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente ed entro novembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo. Può essere inoltre convocato dal presidente ogni qualvolta egli ritenga opportuno sottoporli problemi inerenti al funzionamento della fondazione. Sempre per l'esame di particolari problemi il consiglio dovrà essere convocato dal presidente o da chi per lui quando ne facciano richiesta scritta almeno cinque dei suoi componenti.

Articolo 9) Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera su tutti gli oggetti di sua competenza a maggioranza dei presenti.

Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, tranne che si tratti di questioni concernenti persone; in questo caso si procederà con voto segreto.

In caso di conflitto di interessi tra uno o più componenti del consiglio e la fondazione, il consigliere in conflitto non partecipa alla formazione del numero legale ai fini della valida costituzione del consiglio, nè alla votazione.

Articolo 10) Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice-presidente o da altro consigliere designato dai presenti. Delle riunioni del consiglio si dà atto mediante verbale, redatto da un consigliere incaricato dal presidente della riunione e sottoscritto dallo stesso presidente e dal consigliere redattore.

Articolo 11) Il presidente ha la rappresentanza negoziale e giudiziale della fondazione, con facoltà di stare in giudizio in rappresentanza legale della fondazione in ogni sede, fase e grado di giudizio e con facoltà di nominare e revocare avvocati, procuratori e periti.

In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il vice-presidente; la sua firma fa prova essa stessa dell'assenza o impedimento del presidente.

Articolo 12) L'esercizio finanziario della fondazione coincide con l'anno solare. Il servizio di cassa e di tesoreria sarà affidato dal consiglio di amministrazione all'Istituto di credito che riterrà più idoneo.

Articolo 13) Il consiglio di amministrazione potrà emanare norme regolamentari per disciplinare le modalità di attuazione dei servizi offerti dalla fondazione, nonché le modalità dell'amministrazione e le prestazioni del personale eventualmente addetto.

Potrà chiamare a collaborare alle attività della fondazione,



Il Dirigente
del Servizio Programmazione,
organizzazione e gestione risorse
(Dr. Vittorio Bartoli)

nella misura e nelle forme che meglio crederà, persone ritenute idonee.

Articolo 14) Qualora divenisse impossibile il conseguimento dello scopo della fondazione, anche per insufficienza del suo patrimonio, i beni della fondazione stessa - esclusa la sua trasformazione a norma dell'art. 28, 2 comma, cod. civ. - saranno devoluti all'ente esistente o da costituire, che il consiglio di amministrazione riterrà più idoneo a perseguire fini il più possibile vicini allo scopo del "Centro La Porta".

Articolo 15) Per quanto non è espressamente previsto e regolato da questo statuto, valgono le norme di cui agli artt. 14 e segg. cod. civ.

F.ti: Giovanni Serughetti
Virginia Silini
dr Mauro Bolzoni, notaio -

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN PIU' FOGLI MUNITI
DELLE PRESCRITTE FIRME, NELLA MIA RACCOLTA.

Bergamo, 20.10.1998

Il Dirigente
del Servizio Programmazione,
organizzazione e gestione risorse
(Dr. Vittorio Bartoli)